

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 – TORINO				
REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI DELL'IZSPLV				
MOD.N°	40IZ466	ED/REV	01/02	STRUTTURA/UO:
PGS N°	20IZ131	PAGINA 1 DI 9		DATA: 28/12/2023

CONTROLLO UFFICIALE

L'IZSPLV è un Laboratorio Ufficiale designato ai sensi del Reg UE n. 625 del 15 marzo 2017 a svolgere analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività condotte dall'Autorità Competente (di seguito AC) intesi a verificare la conformità di alimenti, mangimi e sottoprodotti alle norme sulla salute e il benessere degli animali (D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 27 art. 2 e 9). L'IZSPLV è un laboratorio ufficiale di Sanità animale ai sensi del Reg. UE n. 429 del 31 marzo 2016.

L'IZSPLV eroga prestazioni a titolo gratuito o a pagamento secondo il D.lgs. 28 giugno 2012 n. 106 e D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 32.

Le tariffe non si applicano agli Enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione Civile di cui al D.lgs. 1/2018 (D.lgs. 32, art 1).

L'IZSPLV può stipulare convenzioni e contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE sulla base di disposizioni regionali (D.lgs. 28 giugno 2012 n. 106 art. 9, fatte salve le competenze delle Aziende Sanitarie Locali, previo Accordo o Convenzione).

L'IZSPLV può fornire prestazioni a pagamento ai LABORATORI PRIVATI esclusivamente nel caso in cui le prove non siano disponibili e/o accreditate in altri Laboratori presenti nel territorio delle tre regioni di competenza, previo contratto.

Ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio, l'analisi per la ricerca di Trichinella non è più soggetta a pagamento di alcuna tariffa se effettuata in animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o abbattuti nei piani di controllo (D.lgs. 32/2021 art. 7); i campioni possono essere inviati dall'AC, dai singoli cacciatori o da personale formato - (Linee Guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica 34CSR 25/3/2021).

I "consumatori" e gli O.S. (operatori settore) NON POSSONO CONFERIRE campioni di alimenti e mangimi ma dovranno rivolgersi all'AC per riferire la problematica riscontrata, ad eccezione dei cacciatori o personale formato per quanto attiene la ricerca di Trichinella: il campione deve essere correttamente identificato e contenere le informazioni necessarie per l'accettazione in SIGLA.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 – TORINO				
REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI DELL'IZSPLV				
MOD.N°	40IZ466	ED/REV	01/02	STRUTTURA/UO:
PGS N°	20IZ131	PAGINA 2 DI 9		DATA: 28/12/2023

Le richieste di prestazioni riferite ad animali da affezioni e da reddito devono essere accompagnate da un verbale sottoscritto da un Medico Veterinario Libero Professionista; fanno eccezione quelle riguardanti gli animali da cortile allevati per "consumo familiare".

Le POSITIVITA' ANALITICHE saranno segnalate nei tempi e nei modi previsti dalle normative di riferimento e dalle Procedure del sistema qualità dell'IZSPLV.

TARIFFARIO

1) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

L'IZSPLV, ha stabilito le "tariffe minime ... per le prestazioni erogate a richiesta e ad utilità di soggetti interessati...", in conformità con il D.M. 11 novembre 1996 (*Individuazione delle prestazioni erogate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dei criteri per la determinazione delle relative tariffe, di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 1993, n. 270*) e adottato il proprio Tariffario in riferimento al D.lgs. 30 giugno 1993 n. 270, con le delibere del CdA n. 79 del 11/12/2006, n. 9 del 29/12/2009, n. 7 del 20/12/2012 e n. 2 del 12/02/2019.

L'IZSPLV certifica, attraverso l'adozione di una procedura formale, l'analisi dei costi effettuata per ciascuna prestazione inserita in tariffario.

2) AGGIORNAMENTO

La Direzione dell'IZSPLV propone, quando necessario, l'aggiornamento / revisione del Tariffario sottoponendola al proprio Consiglio di Amministrazione che, dopo disamina e discussione, adotta e inoltra la revisione per l'approvazione definitiva alla Regione Piemonte.

3) APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO

Il Tariffario Ufficiale è pubblicato sul sito istituzionale www.izsplv.it dove il Cliente/Utente trova le prestazioni con il relativo costo unitario al netto dell'IVA.

Dal 1° gennaio 2022 si applica il DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Il D.lgs. 32/2021 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare,

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA VIA BOLOGNA 148 – TORINO				
REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI DELL'IZSPLV				
MOD.N°	40IZ466	ED/REV	01/02	STRUTTURA/UO:
PGS N°	20IZ131	PAGINA 3 DI 9		DATA: 28/12/2023

materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari (D.lgs. 32/2021 - art. 1 comma 1).

Le tariffe non si applicano (D.lgs. 32/2021 – art 1 comma 6):

- a) agli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017
- b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018

Per quanto attiene le Forze Armate si forniscono le seguenti indicazioni: il D.lgs. 27/2021 (PGS 20AQ029) ha individuato all'art. 2, comma 8, il Ministero della Difesa quale Autorità Competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate. Pertanto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute (Nr. Protocollo: 10238 del 26/10/2021) si applica quanto previsto dall' art. 1 comma 6, del D.lgs. 270/93 e dall' art. 9 comma 2 del D.lgs. 106/2012 come prestazioni gratuite quelle previste dai controlli ufficiali e da altre attività ufficiali secondo Reg. UE 625/2017

Nell'ambito della Sanità animale:

- 1) analisi gratuite riguardanti accertamenti previsti dal Reg UE 429/2016 o altre richieste riguardanti la sanità animale, con verbale di accompagnamento dell'AC.

Nell'ambito della Sicurezza alimentare:

- 1) analisi gratuite su campioni ufficiali di alimenti e mangimi o su campioni ambientali per la verifica delle condizioni igieniche dei processi di lavorazione, accompagnati da verbale di prelievo dell'AC;
- 2) analisi a pagamento su alimenti o campioni ambientali per la verifica di parte terza sull'autocontrollo

Gli importi relativi alle analisi di laboratorio previsti dal D.lgs. 32/2021 e che sono a carico dell'operatore (art 15 comma 6) sono corrisposti dall' operatore all' AC che ha effettuato il prelievo che provvederà a versare tali somme al laboratorio ufficiale a cui è stato inviato il campione (D.lgs. 32/2021 - art 13 comma 9 e 10). Le nuove modalità previste dal D.lgs. 32/2021 sono rappresentate da:

REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI DELL'IZSPLV

MOD.N°	40IZ466	ED/REV	01/02	STRUTTURA/UO:
PGS N°	20IZ131	PAGINA 4 DI 9		DATA: 28/12/2023

- 1) I controlli ufficiali originariamente non programmati o le attività richieste dagli operatori ed effettuati dalle AC sono erogati a pagamento e sono a carico dell'operatore, anche per gli operatori della produzione primaria (D.lgs. 32/2021 - art 1 comma 7) sottoposti al controllo (D.lgs. 32/2021 - art 9 comma 8 e 9).
- 2) I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali (D.lgs. 32/2021, art. 3 comma 5 e 6) di competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di controllo frontaliere (PCF) e per il riconoscimento dei depositi sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita e le analisi di laboratorio derivanti dai:
 - a) controlli intensificati, di cui al Reg. UE 1873/2019
 - b) controlli di cui al Reg UE 1793/2019
 - c) controlli effettuati secondo l'art. 45 paragrafo 3 e 65 paragrafo 4 del Reg CE 625/2017 presso i Posti di Controllo Frontaliero (PCF) nel caso in cui i controlli di identità o i fisici degli animali e delle merci non sono conformi alla normativaL'importo dei costi delle analisi deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al laboratorio ufficiale che effettua l'analisi. L'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni al laboratorio deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al PCF.
- 3) verifiche analitiche finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale (D.lgs. 32/2021, art. 5 comma 7)
- 4) esami per Trichinella: gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale (D.lgs. 32/2021 - art. 6 comma 16)
- 5) Macellazioni Speciali d' Urgenza (MSU): gli importi delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione post mortem degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale (D.lgs. 32/2021 - art. 6 comma 16)
- 6) I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali: le analisi di laboratorio effettuate sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità sono tariffati a carico dell'operatore solo a seguito di conferma della non conformità da parte dell'AC, ai sensi rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento (D.lgs. 32/2021 art 9 comma 8 e 9)

REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI DELL'IZSPLV

MOD.N°	40IZ466	ED/REV	01/02	STRUTTURA/UO:
PGS N°	20IZ131	PAGINA 5 DI 9		DATA: 28/12/2023

Le attività sono schematizzate nella tabella seguente:

TIPO DI CONTROLLO UFFICIALE	PRELEVATORE	INTESTAZIONE FATTURA/ NOTA	RIFERIMENTO NORMATIVO
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali eseguite dai PCF come Controlli rafforzati (QD PCF22 e QD UVAC2)	UVAC e PCF	Operatore	D.lgs. 32/2021, art 3 comma 5 e 6
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali per esportazione	ASL	ASL (le spese sono a carico dell'operatore)	D.lgs. 32/2021, art 5 comma 7
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali originariamente non programmati richiesti dagli operatori	ASL	ASL (le spese sono a carico dell'operatore)	D.lgs. 32/2021, art 9 comma 9
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali, originariamente non programmati o su richiesta dell'operatore o sospetto a seguito di conferma della non conformità	ASL	ASL (le spese sono a carico dell'operatore)	D.lgs. 32/2021, art 9 comma 8
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati da AC sulla base di un reclamo a seguito di conferma della non conformità	ASL	ASL (le spese sono a carico dell'operatore)	D.lgs. 32/2021, art 9 comma 8
Esami per Trichinella: tutte le specie tranne i selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo	ASL	ASL (le spese sono a carico dell'operatore)	D.lgs. 32/2021, art 6 comma 16
Esami per MSU	ASL	ASL (le spese sono a carico dell'operatore)	D.lgs. 32/2021, art 6 comma 16
Esami per Trichinella in suini per autoconsumo	ASL	ASL (le spese sono a carico dell'operatore)	D.lgs. 32/2021, art 7 comma 1
Esami a pagamento su alimenti o campioni ambientali per la verifica di parte terza sull'autocontrollo	Forze Armate	Forze Armate	D.lgs. 32/2021, art 2 comma 8

REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI DELL'IZSPLV

MOD.N°	40IZ466	ED/REV	01/02	STRUTTURA/UO:
PGS N°	20IZ131	PAGINA 6 DI 9		DATA: 28/12/2023

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali originariamente non programmati o su richiesta dell'operatore effettuati da AC "sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità a seguito di conferma della non conformità": si intende che se l'esito dell'analisi è non conforme (conferma della non conformità) è tariffato a carico dell'operatore.

Sul verbale deve essere indicato dall'AC se si tratta di analisi a pagamento previste dal D.lgs. 32/2021. Gli uffici competenti di IZSPLV predisporranno un'estrazione contenente i dati necessari (a) prova, (b) attività di prelievo, (c) importo per il controllo dei crediti delle singole AC nei confronti dell'IZSPLV.

Nelle tabelle sottostanti sono elencate le prestazioni per le quali si applica il Tariffario (PGS 20IZ131 - pagamenti) e l'eventuale riferimento normativo.

SANITA' ANIMALE		
MOTIVO della PRESTAZIONE	OSSEVAZIONI	RIFERIMENTI
UTENZA PRIVATA (Proprietari, Veterinari Liberi Professionisti, Enti, Associazioni, Organizzazioni Pubbliche e Private, etc.)		
Attività di interesse del proprietario	Analisi richieste da "privati", "enti", etc. Ad esclusione dei casi riportati nelle Linee Guida	LR 3/2014 art 16
UTENZA PUBBLICA (ASL / NAS / PCF / UVAC)		
Attività di interesse del proprietario	Certificazioni, autorizzazioni alla monta, centri genetici, movimentazioni fiere mercati, esportazioni, etc) NB: Il motivo del prelievo / tipo prova specifico dovrà essere indicato sulla documentazione del campionamento e/o trasmesso a mezzo ARVET o altro sistema informatico. Sono escluse le analisi per compravendita: Brucellosi, Leucosi Bovina, Rinotracheite infettiva bovina (IBR)	DL 10/05/1993 - nota MINSAL 0006273 del 24/10/2012 Dlgs 32/2021
	Campioni non rientranti in casi di sanità pubblica NB: qualora la prestazione sia legata ad una motivazione di sanità pubblica, dovrà essere indicato chiaramente sul verbale	DL106 del 28/06/2012
Campioni previsti / programmati nell'ambito di specifici Piani	Piani nazionali o regionali per i quali la normativa preveda il contributo economico da parte del proprietario	Decreto 2/2/2016 (Piano nazionale sorveglianza e controllo Anemia Infettiva Equina)

REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI DELL'IZSPLV

MOD.N°	40IZ466	ED/REV	01/02	STRUTTURA/UO:
PGS N°	20IZ131	PAGINA 7 DI 9		DATA: 28/12/2023

		Dlgs 32/2021
	Piani Regionali (es. certificazioni Paratubercolosi, in Piemonte: piano SVD e IBR extra piano su richiesta dell'allevatore)	
Campionamenti non previsti da piani regionali o nazionali	Salvo accordi formalizzati tra le Direzioni degli Enti interessati	DL106 del 28/06/2012 Dlgs 32/2021 art 9
IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI	Controlli "obbligatori" su animali introdotti da paesi terzi o esportati	REG EU 625/2017 Dlgs 32/2021 art 5 comma 7

SICUREZZA ALIMENTARE		
UTENZA PUBBLICA (ASL / NAS / PCF / UVAC)		
TIPO DI CONTROLLO UFFICIALE	INDICAZIONI	RIFERIMENTO NORMATIVO
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali eseguite dai PCF come Controlli rafforzati	Quesito Diagnostico PCF22 e UVAC2	D.lgs. 32/2021 art 3 comma 5 e 6
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali per esportazione		D.lgs. 32/2021, art 5 comma 7
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali originariamente non programmati richiesti dagli operatori		D.lgs. 32/2021, art 9 comma 9
Controlli ufficiali e altre attività ufficiali, originariamente non programmati o su richiesta dell'operatore o sospetto a seguito di conferma della non conformità	Controlli che si sono resi necessari a seguito di accertata o sospetta non conformità successivamente confermata, come le allerte e i controlli effettuati dall'AC per verificare il rientro nei parametri a seguito di positività in fase di autocontrollo	D.lgs. 32/2021, art 9 comma 8
Controlli ufficiali e altre	Controlli a seguito di reclami da parte del	D.lgs. 32/2021,

REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI DELL'IZSPLV

MOD.N°	40IZ466	ED/REV	01/02	STRUTTURA/UO:
PGS N°	20IZ131	PAGINA 8 DI 9		DATA: 28/12/2023

attività ufficiali effettuati da AC sulla base di un reclamo a seguito di conferma della NC	consumatore	art 9 comma 8
Esami per MSU	Gli importi relativi alle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione post-mortem degli animali sottoposti a macellazione d'emergenza fuori dal macello sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione e vengono riscossi dall' AC	D.lgs. 32/2021, art 6 comma 16
Esami per Trichinella in suini per autoconsumo	Analisi a carico dell'operatore e riscosso da ASL. Nel caso in cui il privato, per la macellazione non richieda l'intervento dell'Azienda Sanitaria locale, l'importo dell'esame per la ricerca delle Trichinelle, ove prevista, è a carico dello stesso privato che lo corrisponde al laboratorio	D.lgs. 32/2021, art 7 comma 2
Analisi per consulenze o perizie disposte dalla magistratura e conferiti da ASL/NAS/Procura	Il costo degli esami è a carico del CTU. Sul verbale deve essere riportato che il campionamento riguarda PROCEDIMENTO PENALE	D.lgs. 106 del 28 giugno 2012
Analisi per TRICHINELLA: tutte le specie tranne i selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo	Gli importi sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione. Per gli animali selvatici destinati alla commercializzazione gli importi sono a carico dello stabilimento di lavorazione e della selvaggina che li corrisponde all' ASL	D.lgs. 32/2021 art 6 comma 16
Analisi per Trichinella animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo	Ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei piani di controllo, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente	ACCORDO STATO - REGIONI 34 CSR 25/3/2021, cap. 9. D.lgs. 32/2021 art 7 comma 4
Esami a pagamento su alimenti o campioni ambientali per la verifica di parte terza sull'autocontrollo	Forze armate	D.lgs. 32/2022 art 2 comma 8

ESAMI ESEGUITI DALLA RETE DEGLI IIZZSS NELL' AMBITO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

a) Esami eseguiti da IZSPLV per altri IIZZSS

REGOLAMENTAZIONE DELL'OFFERTA DI PRESTAZIONI DELL'IZSPLV

MOD.N°	40IZ466	ED/REV	01/02	STRUTTURA/UO:
PGS N°	20IZ131	PAGINA 9 DI 9		DATA: 28/12/2023

Come previsto dal Dlgs 27/2021 art.9 comma 5 gli esami eseguiti sugli alimenti prelevati da Autorità competenti ed inviati da altri IIZZSS a IZSPLV ed eseguiti da IZSPLV sono a carico del laboratorio richiedente e vengono addebitati all' IZS che ne ha fatto richiesta (DLgs 32/2021 art.14 comma b)

b) Esami eseguiti da altri IIZZSS per IZSPLV (affidamento laboratori terzi)

Come previsto dal Dlgs 27/2021 art.9 comma 5 gli esami eseguiti sugli alimenti prelevati da Autorità competenti, accettati da IZSPLV, inviati ed eseguiti da altri IIZZSS sono a carico di IZSPLV in quanto laboratorio richiedente. Qualora queste analisi rientrino nelle indicazioni sopracitate e previste dal DLgs 32/2021 gli importi verranno addebitati all' operatore.

MODALITA' DI PAGAMENTO E SCONTI

L'IZSPLV comunica all' AC l'importo dovuto per le prestazioni previste dal D.lgs. 32/2021 art 15 comma 6. L'IZSPLV fattura al Cliente/Cliente con la periodicità concordata attraverso la stipula di "convenzioni o contratti" oppure con sottoscrizione di "richieste continuative"; costituiscono contratto anche le singole richieste di esecuzione di analisi o di attività di produzione (vaccini).

Sono escluse dallo sconto le prestazioni soggette a pagamento:

- a) eseguite obbligatoriamente per legge (Anemia Infettiva Equina e Arterite Virale Equina)
- b) richieste per la compilazione di certificati (ad esempio: esportazione)
- c) fatturate per accordi regionali alle AA.SS.LL.

L'IZSPLV applica la scontistica per importi di una certa rilevanza (Delibera del CdA n.7 del 20/12/2012) al netto dell'IVA, come di seguito dettagliato:

- a) da € 1000 a 2000 (sconto applicato = 10%)
- b) da € 2001 a 3000 (sconto applicato = 20%)
- c) oltre € 3000 (sconto applicato = 30%)